

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Sinistro stradale: azione diretta del danneggiato, appello dell'assicuratore, proprietario del veicolo assicurato contumace in primo grado, litisconsorzio necessario**

In tema di [assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore](#), allorchè l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al "quantum debeatur", nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il [litisconsorzio necessario](#) del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore; e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto [contumace](#) in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore.

NDR: in senso conforme Cass. 3621/2014.

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.4.2019, n. 11215**

...omissis...

## Fatti di causa

Il ricorrente, DDD ha citato in giudizio BBB e la società di assicurazione ZZZ s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati dal BBB in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il ricorrente.

In primo grado si è costituita la sola società di assicurazione ZZZ, ed è dunque rimasto contumace il BBB. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di quest'ultimo, liquidando a favore del ricorrente un risarcimento dei danni di 46,800 Euro. ZZZ ha proposto appello contestando solamente il quantum del danno, lasciando dunque passare in giudicato l'aspetto relativo alla ritenuta responsabilità dell'assicurato. L'appello è stato rivolto soltanto verso il danneggiato, odierno ricorrente, mentre non è stato citato in giudizio l'assicurato, autore del danno, BBBB

La Corte di Appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo l'ammontare del danno liquidato anteriormente.

Propone ricorso per Cassazione il DDD con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria successiva. V'è controricorso di ZZZ.

## Ragioni della decisione

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il primo motivo di ricorso fa valere la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto il giudizio di appello si è svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo, citato in primo grado ed ivi rimasto contumace.

Il ricorrente ritiene che la partecipazione del proprietario del veicolo sia imposta a pena di nullità della sentenza, in quanto quest'ultimo ha sempre interesse ad un giudizio in cui si discute del danno da lui cagionato. Invece, la corte di appello, pur richiesta sul punto, di una integrazione del contraddittorio, non ha provveduto affatto.

ZZZ, con il controricorso, eccepisce che non v'è stata alcuna violazione del litisconsorzio, proprio perchè l'appello verteva soltanto sul quantum del danno, e dunque non v'era effettivo interesse del proprietario del veicolo, che non è stato citato volutamente, proprio per evitargli aggravii di spese ulteriori.

Il motivo è fondato.

In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorchè l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al "quantum debeatur", nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. 9112/2014), e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore (Cass. 3621/2014).

Invero, l'interesse del danneggiante a partecipare al giudizio di appello, pur essendo rimasto contumace in primo grado, deriva proprio dalla impugnazione fatta dalla sua assicurazione.

Nè, per come è ovvio, può essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, a stabilire se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perchè in astratto è sempre nell'interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio, ed è rimessa a costui poi la decisione se l'effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse.

L'accoglimento del primo motivo, comporta assorbimento degli altri, essendo la questione del litisconsorzio preliminare.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione.

## PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.